

PROCEDURE TRASVERSALI DI REVISIONE**13.**

- | | |
|---|---|
| 13.1. CONTINUITÀ AZIENDALE | 13.3.2. Responsabilità della direzione |
| 13.1.1. Quadro normativo finanziario e responsabilità della direzione | 13.3.3. Responsabilità del revisore |
| 13.1.2. Responsabilità del revisore | 13.3.4. Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione |
| 13.1.3. Procedure di revisione | 13.3.5. Comunicazioni ai responsabili delle attività di governance |
| 13.1.4. Effetti sulla relazione di revisione | 13.3.6. Documentazione |
| 13.1.5. Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance | 13.4. EVENTI SUCCESSIVI |
| 13.2. FRODI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE | 13.4.1. Aspetti generali |
| 13.2.1. Aspetti generali | 13.4.2. Quadro normativo finanziario di riferimento e responsabilità della direzione |
| 13.2.2. Responsabilità della direzione | 13.4.3. Responsabilità del revisore |
| 13.2.3. Responsabilità del revisore | 13.4.4. Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione |
| 13.2.4. Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione | 13.5. VERIFICA DEI SALDI D'APERTURA E PRIMO ANNO DI INCARICO |
| 13.2.5. Comunicazioni con la direzione e i responsabili delle attività di governance | 13.5.1. Aspetti generali |
| 13.2.6. Documentazione | 13.5.2. Responsabilità del revisore |
| 13.3. CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE DEL BILANCIO | 13.5.3. Procedure di verifica |
| 13.3.1. Aspetti generali | 13.5.4. Implicazioni sulla relazione di revisione |

CONTINUITÀ AZIENDALE**13.1.****Quadro normativo finanziario e responsabilità della direzione****13.1.1.**

Il presupposto della continuità aziendale assume una rilevanza particolare in quanto la sua esistenza orienta la contabilizzazione e presentazione di gran parte delle voci di bilancio. Quando il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

La verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale **compete agli amministratori** (art. 2423-bis, c.c.). Le sintetiche disposizioni contenute nel Codice civile sono integrate ed interpretate dai principi contabili di riferimento.

Il principio OIC 11 elenca la continuità aziendale fra i postulati di bilancio descrivendo, nei paragrafi 22, 23 e 24, le specifiche responsabilità della direzione aziendale e le informazioni che devono essere indicate nel bilancio.

La direzione aziendale è responsabile di eseguire, nella fase di preparazione del bilancio, la valutazione "prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio". Nel caso in cui, nell'ambito della valutazione, la direzione aziendale individui significative incertezze in merito a tale capacità, la Nota integrativa dovrà indicare informazioni chiare relative ai "fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale". L'esistenza di incertezze significative relativamente alla continuità aziendale (➔ 17.6.1.) comporta quindi un corredo informativo in bilancio particolarmente rilevante.

L'OIC 11 contiene indicazioni specifiche anche per i casi in cui la direzione aziendale concluda che, nell'arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività,

ma non riscontri l'esistenza delle cause di scioglimento ex art. 2484, c.c. In tali casi la direzione aziendale effettua la valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo tuttavia conto, nell'applicazione dei principi contabili rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.

Il principio contiene esempi degli effetti del mutato orizzonte temporale di riferimento sull'applicazione di alcuni principi contabili:

Principi contabili	Effetti del mutato orizzonte temporale
OIC 24	La revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni deve tener conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda
OIC 9	La stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni deve tener conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non esistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi, per la determinazione del valore recuperabile, si fa riferimento al fair value
OIC 31	L'analisi dell'esistenza di eventuali contratti onerosi deve tener conto della limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento che può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici previsti
OIC 32	Il mutato orizzonte temporale può comportare modifiche nelle relazioni di copertura
OIC 25	La valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate deve considerare le mutate prospettive aziendali

IAS 1

Anche i principi contabili internazionali (IAS 1) comprendono disposizioni in materia di continuità aziendale. In maniera similare a quanto previsto dall'OIC 11, lo IAS 1 richiede che la direzione valuti la capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento, coprendo un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, e, qualora sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla continuità aziendale, deve evidenziare tali incertezze. La direzione non deve più redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività nei casi in cui la direzione aziendale intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.

Per entrambi i set di principi contabili di riferimento, quando il presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato, la direzione nel predisporre il bilancio deve fare riferimento a presupposti e principi differenti che devono essere indicati in bilancio, per esempio quelli di liquidazione seguendo quanto previsto dal c.c. e dal principio contabile OIC 5 (➔17.6.) e (➔27.).

In conclusione, la direzione ha la responsabilità di esprimere una valutazione specifica sull'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale il cui grado di analisi e di dettaglio dipenderà dalle circostanze specifiche di ciascun caso. Ad esempio, nei casi in cui l'impresa ha una storia passata di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può concludere di ritenere appropriato il presupposto della continuità aziendale **senza effettuare analisi** dettagliate. In altre circostanze, la direzione dovrà considerare fattori quali la **redditività attuale e attesa**, i **piani di rimborso dei debiti** o la **disponibilità di fonti di finanziamento alternative** prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

Il documento congiunto Banca d'Italia/Consob/ISVAP n. 2 del 6 febbraio 2009 enfatizza l'importanza di alcune delle informazioni fornite nelle relazioni finanziarie con riferimento, tra gli altri temi, alla continuità aziendale.

In particolare, il documento sottolinea la necessità di effettuare valutazioni particolarmente accurate, nonché di esplicitare chiaramente, in un'unica sezione della relazione finanziaria:

- l'esistenza di **rilevanti incertezze** circa il presupposto della continuità aziendale;
- le **iniziative** poste in essere dalla direzione per far fronte alle incertezze;
- le **conclusioni** raggiunte e le sottostanti motivazioni.

Il documento fornisce anche alcuni utili esempi.

La responsabilità della direzione per la continuità aziendale (gli amministratori nel contesto nazionale) è descritta in una specifica sezione della **relazione di revisione** dedicata ad indicare la **Responsa-**

bilità di amministratori e collegio sindacale per il bilancio, unitamente alla descrizione della loro responsabilità in materia di bilancio e di controllo interno (➔16.5.1.) e (➔16.5.4.).

Esempio

La frase dedicata alla descrizione, nella relazione di revisione, della responsabilità degli amministratori in materia di continuità aziendale ha il seguente tenore:

“Gli **amministratori** sono **responsabili** per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.”.

Si consideri che, secondo quanto indicato dal Documento di Ricerca Assirevi n. 215R, la frase sopra riportata dovrà essere omessa nei casi in cui il presupposto della continuità aziendale sia venuto meno come nei casi di bilanci di liquidazione (➔17.6.1.) e (➔27.).

Responsabilità del revisore

13.1.2.

La responsabilità del revisore con riferimento al presupposto della continuità aziendale è oggetto del principio ISA Italia 570 e consiste:

- nell’acquisire **elementi probativi** sufficienti ed appropriati sull’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;
- nel **concludere**, sulla base degli elementi probativi acquisiti, **se esista un’incertezza** significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, in caso affermativo, valutarne i riflessi in bilancio;
- **formulare la relazione di revisione** in conformità al principio ISA Italia 570.

I principi di revisione contengono una importante precisazione con riferimento alla responsabilità del revisore in merito alla continuità aziendale: i potenziali effetti dei limiti intrinseci della capacità del revisore di individuare errori significativi sono maggiori per talune circostanze. Ad esempio, relativamente agli eventi futuri che possono comportare che un’impresa cessi di operare come un’entità in funzionamento. Pertanto, l’assenza di riferimenti, nella relazione di revisione, ad un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento non può essere intesa come una garanzia di tale capacità.

La responsabilità del revisore per la continuità aziendale è indicata nella specifica sezione della **relazione di revisione** dedicata ad indicare la **Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio**, unitamente alla descrizione delle altre responsabilità in materia di revisione del bilancio (➔16.6.1.) e (➔16.6.3.).

Esempio

La frase dedicata alla descrizione, nella relazione di revisione (sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio), della responsabilità del revisore in materia di continuità aziendale ha il seguente tenore:

“Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

[... *omissis*]

- siamo giunti a una **conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale** e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’**eventuale esistenza di un’incertezza significativa** riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare a operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.

Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

[... *omissis*].

Il documento di Ricerca Assirevi n. 215R indica che la frase sopra riportata dovrà essere omessa qualora il presupposto della continuità aziendale sia venuto meno come nei casi di bilanci di liquidazione (➔ 17.6.1.) e (➔ 27.). Nei casi in cui gli amministratori abbiano valutato in chiave prospettica che non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate le cause di scioglimento ex art. 2485, c.c., la frase sopra riportata dedicata alla responsabilità del revisore sarà mantenuta ma modificata come segue:

“Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

[... *omissis*]

- abbiamo valutato le conclusioni degli **amministratori relative all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale** nella redazione del bilancio;

[... *omissis*].

13.1.3. Procedure di revisione

Le procedure che il revisore svolge con riferimento alla continuità aziendale prendono avvio dalla fase di pianificazione destinata a sviluppare (o aggiornare) la comprensione dell'impresa e del contesto in cui la stessa opera al fine di individuare e valutare i rischi di errori significativi.

In questa fase della revisione, il revisore deve:

- **esaminare la valutazione preliminare** eventualmente predisposta dalla direzione;
- **discutere con la direzione** su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale nel caso in cui la valutazione non sia ancora stata predisposta.

In questo contesto il revisore deve considerare se esistano **eventi o circostanze** che possano far sorgere **dubbi significativi** sulla **capacità dell'impresa di permanere in going concern**.

Check list degli indicatori che possono far sorgere dubbi sul going concern		
	Sì	No
Indicatori finanziari		
Esistono situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo?		
Vi sono prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine?		
Vi sono indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori?		
I bilanci storici o prospettici mostrano flussi di cassa negativi?		
I principali indici economico-finanziari sono negativi?		
Vi sono consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa?		
Si riscontrano difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi?		
L'impresa è incapace di pagare i debiti alla scadenza?		
L'impresa non è in grado di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti?		
Vi è una restrizione delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna"?		
L'impresa non è in grado di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari?		
Indicatori gestionali		
È intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività?		
Vi è stata una perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione?		
Vi è stata una perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti?		

Check list degli indicatori che possono far sorgere dubbi sul going concern		
	Si	No
Vi sono difficoltà con il personale?		
C'è scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti?		
C'è stata la comparsa di concorrenti di grande successo?		
Altri indicatori		
Il capitale si è ridotto al di sotto dei limiti legali o vi è una non conformità del capitale ad altre norme di legge?		
Vi sono procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte?		
Vi sono modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa?		
Vi sono stati eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti?		

La rilevanza di tali indicatori sul going concern dell'impresa può tuttavia essere frequentemente attenuata da altri fattori. Ad esempio:

- la possibilità di cedere attività eccedenti o di rinviare l'acquisto di nuove attività;
- la capacità di ottenere finanziamenti tramite nuove operazioni finanziarie quali leasing o factoring, ulteriori finanziamenti o aumento di capitale sociale;
- la possibilità di ristrutturare l'indebitamento esistente;
- la possibilità di entrare in mercati alternativi, di reperire nuovi fornitori o di ridurre i costi del personale.

L'obiettivo delle procedure per la valutazione del rischio sopra descritte è quello di supportare il revisore nel comprendere se è probabile che l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale sia una problematica critica e quale sia il suo impatto sulla pianificazione del lavoro di revisione. Tali procedure consentono anche di confrontarsi con la direzione tempestivamente e di discutere i piani predisposti da quest'ultima, nonché le decisioni relative a problematiche di continuità aziendale identificate.

Il revisore svolge procedure di risposta ai rischi identificati e valutati che, con riferimento al going concern, comprendono le seguenti attività:

- esame della valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale;
- procedure di revisione specifiche e aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale.

Esame della valutazione effettuata dalla direzione sulla continuità aziendale

Il revisore è tenuto ad analizzare criticamente la valutazione della continuità aziendale svolta dalla direzione aziendale nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili di riferimento per la predisposizione del bilancio. In questo contesto diventano rilevanti aspetti quali l'orizzonte temporale di riferimento, la forma e il grado dell'analisi nonché le informazioni alla base della valutazione.

- **Orizzonte temporale di riferimento.** I principi contabili nazionali e internazionali indicano quale orizzonte temporale di riferimento ai fini della valutazione della continuità aziendale un periodo di **almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio**. L'orizzonte temporale deve essere inteso come un limite minimo che implica l'obbligo (e non la facoltà) a carico della direzione aziendale di tenere in considerazione eventuali eventi e informazioni disponibili alla data di valutazione, ma i cui effetti potrebbero ricadere successivamente al periodo di 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio e che potrebbero indicare l'esistenza di dubbi sull'appropriatezza del going concern.

Esempio

È il caso di prestiti obbligazionari di importo significativo che hanno scadenza oltre i 12 mesi o di cambiamenti normativi che entreranno in vigore successivamente al periodo di 12 mesi.

- **Forma e grado di analisi.** Ai fini della forma e del grado di analisi dell'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione aziendale, rilevano aspetti quali le dimensioni e la complessità dell'impresa, la natura e le circostanze della sua attività.
- **Informazioni alla base delle valutazioni.** A seconda delle circostanze, le informazioni alla base delle valutazioni degli amministratori possono basarsi su elaborazioni previsionali di tipo **quantitativo** (quali ad esempio budget e piani industriali) e di tipo **qualitativo** (quali per esempio l'analisi dei contratti). Normalmente la valutazione della direzione parte dall'analisi di aspetti qualitativi per poi elaborare documenti quali budget e piani industriali. Anche il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze dell'impresa. Ad esempio, nei casi in cui l'impresa ha una storia passata di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la direzione può concludere di ritenere appropriato il presupposto della continuità aziendale senza effettuare analisi dettagliate. In altre circostanze, la direzione dovrà considerare fattori quali la redditività attuale e attesa, i piani di rimborso dei debiti o la disponibilità di fonti di finanziamento alternative prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.

L'estensione e la natura delle procedure di analisi critica che il revisore svolge per apprezzare la valutazione della direzione sono influenzate dalle caratteristiche specifiche della valutazione medesima. Nell'eseguire la propria analisi critica, infatti, il revisore non può prescindere dagli aspetti specifici dell'impresa, quali le dimensioni, la complessità, la natura dell'attività e la misura in cui è soggetta all'influenza di fattori esterni.

Esempio

In assenza di un'analisi dettagliata predisposta dalla direzione aziendale a supporto della propria valutazione circa il presupposto della continuità aziendale, il revisore può essere nelle condizioni di dover acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi circa l'appropriatezza dello stesso. In tali casi, le evidenze probative, raccolte in merito alla storia di redditività e di facile accesso al credito dell'impresa, consentiranno al revisore di apprezzare l'appropriatezza della valutazione della direzione senza svolgere procedure di verifica specifiche.

In altre circostanze, in considerazione delle caratteristiche della società, la valutazione degli amministratori prende in esame un ampio insieme di fattori, quali la redditività attuale e prospettica, la tempistica dei flussi di cassa prospettici, i piani di rimborso dei debiti e le potenziali fonti di finanziamento alternative. In questi casi il revisore generalmente svolge le seguenti procedure:

- **valutazione del processo** adottato dalla direzione per effettuare la propria valutazione;
- **analisi delle assunzioni** sulle base delle quali è stata effettuata la valutazione della direzione;
- **valutazione dei piani d'azione futuri** della direzione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze.

Con riferimento al periodo, il revisore deve estendere le proprie analisi con riferimento al medesimo periodo considerato dalla direzione. In particolare, qualora tale periodo risulti **inferiore ai 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio** (periodo peraltro corrispondente a quello richiesto dai principi contabili OIC e IFRS), il revisore dovrà richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione in modo da coprire almeno tale intervallo temporale.

Il revisore ha inoltre le seguenti specifiche responsabilità con riferimento al periodo successivo a quello considerato nella valutazione della direzione:

- **svolgere indagini** presso la direzione circa gli eventi o le circostanze di cui questa sia a conoscenza, successivi al periodo considerato nella valutazione;
- prestare attenzione agli **elementi probativi** raccolti nel corso di tutta la revisione, relativi a circostanze che possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale.

Se, a seguito di tali procedure, il revisore identifica eventi o circostanze che occorrono nel periodo successivo a quello considerato dalla direzione che possano far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare in going concern, egli deve valutare se richiedere alla direzione di considerare l'evento o la circostanza sulla propria valutazione della capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento.

Procedure di revisione aggiuntive nel caso in cui esistano dubbi sulla continuità aziendale - Qualora all'esito delle procedure svolte il revisore identifichi eventi o circostanze che fanno sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'**incertezza significativa**

(⇒17.6.1.) relativa a tali eventi o circostanze mediante lo svolgimento di procedure di revisione aggiuntive, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti. Tali procedure devono includere:

- **ottenimento della valutazione predisposta dalla direzione** sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento: l'ottenimento della valutazione predisposta dalla direzione è fondamentale in quanto il revisore non dispone delle informazioni rilevanti che, per la continuità aziendale, tipicamente sono relative ad eventi futuri e decisioni che la direzione intende intraprendere. Pertanto, in assenza di un'esplicita valutazione da parte della direzione, il revisore potrebbe non essere in grado di acquisire autonomamente adeguati e sufficienti elementi probativi circa l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale;
- **analisi dei piani d'azione futuri** previsti dalla direzione: le modalità operative con cui si possono ottenere sufficienti e adeguati elementi probativi in merito all'adeguatezza e alla fattibilità dei piani della direzione dipenderanno dal contenuto degli stessi. La valutazione dei piani d'azione futuri della direzione può comprendere indagini presso la direzione riguardo tali piani inclusi, ad esempio, quelli riguardanti l'alienazione di attività, la richiesta di prestiti o la ristrutturazione di debiti, la riduzione o il differimento delle spese e gli aumenti di capitale;
- **verifica dell'attendibilità dei flussi di cassa prospettici**, analizzando i piani industriali sottostanti e la ragionevolezza delle relative assunzioni: ai fini della verifica dell'attendibilità dei flussi di cassa prospettici, il revisore può mettere a confronto le previsioni economico-finanziarie con i risultati storici e le previsioni economico-finanziarie per il periodo amministrativo in corso con i risultati ottenuti fino al momento della verifica. Quando le assunzioni includono il sostegno costante da parte di soggetti terzi, sia mediante la subordinazione dei prestiti o gli impegni a mantenere o a fornire ulteriori finanziamenti, sia mediante garanzie, il revisore può ritenere necessario richiedere una conferma scritta in relazione ai termini ed alle condizioni da parte di tali soggetti ad evidenza della loro capacità di fornire tale sostegno;
- **analisi degli eventi successivi**: svolgimento di procedure di revisione sugli eventi successivi per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (⇒13.4.);
- **ottenimento di attestazioni scritte dalla direzione della società**: il revisore può ritenere appropriato acquisire specifiche attestazioni scritte a supporto degli elementi probativi acquisiti riguardo i piani d'azione futuri della direzione relativi alla valutazione della continuità aziendale e la fattibilità di tali piani (⇒14.).

Attestazione scritta dalla direzione della società relativamente alla continuità aziendale

Vi confermiamo che vi abbiamo fornito tutte le informazioni relative a tutti i principali fattori di rischio, le assunzioni effettuate dalla direzione e le incertezze relativamente alla capacità della società di operare in continuità aziendale, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze, e che tali informazioni sono chiaramente espone in bilancio.

Vi confermiamo che le incertezze espone in bilancio sono considerate significative e possono comportare significativi dubbi sulla continuità aziendale.

A tale riguardo, Vi confermiamo che le azioni future che verranno intraprese dalla società per far fronte a tali significative incertezze riguardano... [per esempio: il ricorso a finanziamenti o ristrutturazione del debito, la riduzione o il rinvio di investimenti, la vendita di attività, aumenti di capitale, ecc.] e che riteniamo tali azioni fattibili.

Nel seguito un programma di revisione da utilizzare nelle circostanze.

Procedure di revisione	Eseguito da
Analizzare e discutere con la direzione in merito ai flussi di cassa ed ai profitti futuri nonché ad altri dati previsionali pertinenti	
Analizzare e discutere con la direzione gli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa	
Effettuare una lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze	
Effettuare una lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie	

Procedure di revisione	Eseguito da
Svolgere indagini presso i consulenti legali dell'impresa sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari	
Ottenere conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti	
Analisi della ragionevolezza dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti	
Ottenere conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie	
Ottenere e riesaminare le eventuali relazioni su attività di vigilanza	
Valutazione dell'adeguatezza del supporto finanziario derivante da eventuali cessioni pianificate di attività	

13.1.4. Effetti sulla relazione di revisione

Nel caso in cui il revisore, all'esito delle procedure di revisione svolte, ritenga di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'appropriato utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale, egli deve concludere se, a suo giudizio, **esista un'incertezza significativa** relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Incertezza significativa

Un'incertezza è considerata significativa se l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino sono tali che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio. L'utilizzatore del bilancio deve quindi poter avere, attraverso la lettura delle informazioni contenute nelle note, una comprensione adeguata delle incertezze e delle potenziali implicazioni relative all'ipotetico sviluppo futuro delle stesse sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria dell'impresa in modo da poter valutare le proprie decisioni economiche prese sulla base della lettura dell'informativa finanziaria in modo consapevole (►17.6.1.).

L'espressione "incertezza significativa" viene utilizzata nel principio contabile internazionale IAS 1 con riferimento alle incertezze relative ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, che dovrebbero essere oggetto di informativa in bilancio.

Adeguatezza dell'informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ma non esiste nessuna incertezza significativa

Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in continuità aziendale ma, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il revisore conclude che non esiste nessuna incertezza significativa, il revisore deve valutare se, alla luce dei principi contabili applicabili alla redazione del bilancio, lo stesso fornisca un'informativa adeguata in merito a tali eventi o circostanze.

Quando il bilancio è redatto in conformità ad un quadro normativo basato sulla **corretta rappresentazione** (ad esempio OIC o IFRS), la valutazione del revisore in merito al fatto se il bilancio rappresenti nel suo complesso le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. A seconda dei fatti e delle circostanze, il revisore può quindi, di volta in volta, stabilire che siano necessarie **ulteriori informazioni** per fornire una corretta rappresentazione. Questo potrebbe verificarsi, per esempio, quando sono stati identificati eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e il revisore, sulla base degli elementi probativi acquisiti, conclude che esistono incertezze ma non tanto significative da comportare dubbi sulla continuità aziendale.

In tali casi, appunto, i principi contabili di riferimento per la redazione del bilancio non richiedono esplicitamente nessuna informativa in merito a tali circostanze. Il revisore potrebbe comunque ritenere necessario che il bilancio descriva le incertezze unitamente agli eventi ed alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a ritenere tali incertezze superabili e a considerare raggiunto il presupposto della continuità aziendale.


Adeguatezza dell'informativa quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa

Se il revisore conclude che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione è appropriato ma esiste un'incertezza significativa, egli deve stabilire se il bilancio:

- fornisce un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e dei piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze;
- evidenzia chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le informazioni sopra riportate devono necessariamente essere presenti in bilancio per poter consentire al revisore di valutare tale informativa come adeguata.

Il grafico riportato di seguito riassume gli effetti sul giudizio (➔16., ➔17.) nel caso in cui il revisore ritenga di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sul corretto utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale, ma riscontri l'esistenza di un'incertezza significativa.



Se il bilancio presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere un **giudizio senza modifica** e la relazione di revisione deve includere una **sezione separata** dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" al fine di richiamare l'attenzione dell'utilizzatore della relazione sulla relativa informativa resa in bilancio e al fine di dichiarare che gli eventi o le circostanze descritti indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, è un giudizio senza modifica.

Sezione Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale - Relazione contenente un giudizio senza modifica - Significativa incertezza relativa alla continuità aziendale adeguatamente descritta in bilancio - Relazione emessa da società di revisione - Bilancio IFRS

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d'esercizio di euro ZZZ e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di euro YYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

L'identificazione di un'incertezza significativa è un aspetto importante per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori che devono poter disporre di tutte le informazioni necessarie nella fattispecie per poter prendere decisioni economiche sulla base dello stesso. L'uso di una sezione separata con un titolo specifico che fa riferimento al fatto che esiste un'incertezza significativa relativa alla continuità aziendale è utile per avvertire gli utilizzatori di questa circostanza.

Sempre nel caso in cui l'informativa presentata in bilancio in relazione alle incertezze significative sulla continuità aziendale sia considerata adeguata dal revisore, in situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, il revisore, in casi estremamente rari, può dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio.

Si riporta l'estratto di una relazione di revisione contenente una Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio rilasciata nel caso di significative molteplici incertezze relative alla continuità aziendale.

Sezioni Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio - Molteplici significative incertezze relative alla continuità aziendale adeguatamente descritte in bilancio - Relazione emessa da società di revisione - Bilancio IFRS

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC SpA (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

(Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione):

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio.

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nella sezione "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" della presente relazione non siamo stati in grado di formarci un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società.

A differenza delle circostanze di Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio derivante dall'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati (➔17.5.2.), nei casi di Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio relativo all'esistenza di molteplici significative incertezze (➔17.6.1.), andranno mantenute nelle relazioni di revisione le parti in cui il revisore dichiara di aver svolto il proprio lavoro, nonché le relative responsabilità.

In particolare, come evidenziato nell'esempio precedente, nella sezione titolata "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" il revisore dovrà dichiarare di aver "svolto la revisione contabile del bilancio" e non limitarsi ad indicare di essere stato "incaricato di svolgere la revisione contabile", come è invece necessario nei casi di "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio derivanti dall'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati".

Inoltre, la sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio" non subisce cambiamenti rispetto al modello da utilizzare nei casi di giudizio senza modifica, mentre nei casi di "Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio derivante dall'impossibilità di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati", tale sezione presenta una formulazione differente e di gran lunga più sintetica.

Informativa non adeguata quando sono stati identificati eventi o circostanze ed esiste un'incertezza significativa

Se il revisore conclude che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte della direzione è appropriato ma, a fronte dell'esistenza di un'incertezza significativa, il bilancio non presenta un'informativa adeguata sulla stessa, il revisore deve:

- esprimere un **giudizio con rilievi**, nei casi in cui l'errore derivante dall'inadeguatezza dell'informativa presentata in bilancio sia ritenuto significativo (➔17.1.3.) e (➔17.2.);
- esprimere un **giudizio negativo**, nei casi in cui l'errore derivante dall'inadeguatezza dell'informativa presentata in bilancio sia ritenuto significativo e pervasivo (➔17.1.3.) e (➔17.4.);
- nella sezione della relazione di revisione "Elementi alla base del giudizio con rilievi" o "Elementi alla base del giudizio negativo", dichiarare che **esiste un'incertezza significativa** che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto.

Sezioni Giudizio con rilievi e Elementi alla base del giudizio con rilievi - Significativa incertezza relativa alla continuità aziendale ma non adeguatamente descritta in bilancio - Errore nell'informativa ritenuto significativo ma non pervasivo - Relazione emessa da società di revisione - Bilancio IFRS

Giudizio con rilievi

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC SpA (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria al [gg][mm][aa], [dal Conto economico], dal Conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A nostro giudizio, ad eccezione di quanto riportato nella sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione", il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

(Descrizione della situazione specifica dell'impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che l'informativa relativa all'esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore deve affermare nel testo del paragrafo che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Concludere con la seguente formulazione):

Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.

Esempio di sezioni Giudizio negativo e Elementi alla base del giudizio negativo - Significativa incertezza relativa alla continuità aziendale non adeguatamente descritta in bilancio - Errore nell'informativa ritenuto significativo e pervasivo - Relazione emessa da società di revisione - Bilancio OIC

Giudizio negativo

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo ABC (il Gruppo), costituito dallo Stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili adottati.

A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nella sezione "Elementi alla base del giudizio negativo" della presente relazione, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio negativo

(Descrizione della situazione specifica dell'impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che l'informativa relativa all'esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore deve affermare nel testo del paragrafo che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Concludere con la seguente formulazione):

Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società ABC SpA in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio negativo.

Rifiuto da parte della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione sulla continuità aziendale

Se la direzione, a seguito della richiesta da parte del revisore, si rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione, il revisore deve considerarne gli effetti sulla propria relazione valutando la significatività e pervasività dell'assenza di elementi probativi sufficienti ed appropriati conseguenti al rifiuto della direzione. In taluni casi il revisore può infatti ritenere necessario richiedere alla direzione di effettuare o di estendere la propria valutazione.

Esempio

Si consideri, ad esempio, il caso in cui la direzione abbia predisposto la valutazione per un periodo di soli 6 mesi rispetto alla data di riferimento del bilancio oppure il caso in cui, a fronte di un prestito di ammontare rilevante con scadenza al quattordicesimo mese successivo alla data di riferimento del bilancio, la direzione si rifiuti di estendere la propria valutazione sulla continuità aziendale nonostante la richiesta del revisore. In tali casi, il revisore può non avere la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, non disponendo, ad esempio, di elementi probativi sull'esistenza di piani che la direzione ha messo in atto oppure di altri fattori attenuanti. In tali circostanze il revisore potrà ritenere appropriato formulare nella relazione di revisione un giudizio con rilievi (➔17.1.3.) e (➔17.3.) ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio (➔17.1.3.) e (➔17.5.) per impossibilità di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale

Nei casi in cui la direzione predisponga il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione di tale presupposto nella redazione del bilancio risulti inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo a prescindere dal fatto che il bilancio includa o meno un'informativa sull'utilizzo inappropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale.

Qualora l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale non è appropriato nelle circostanze, la direzione può essere obbligata, sulla base del contesto normativo di riferimento, a redigere il bilan-

cio sulla base di un **altro criterio** (per esempio, secondo il criterio di liquidazione). Il revisore può essere in grado di svolgere la revisione contabile su quel bilancio purché stabilisca che tale altro criterio è accettabile nelle circostanze. Il revisore può essere pertanto in grado di esprimere un giudizio senza modifica su quel bilancio purché contenga un'informativa adeguata sul criterio in base al quale il bilancio è stato redatto.

Comunicazioni con i responsabili delle attività di governance

13.1.5.

In aggiunta alle responsabilità di comunicazione nei confronti dei soggetti responsabili delle attività di governance conseguenti ai casi di espressione di giudizi con modifica (➔17.7.), il revisore è tenuto a comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze identificati che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In tale comunicazione il revisore deve includere i seguenti aspetti:

- se gli eventi o le circostanze comportino un'incertezza significativa;
- se l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio sia appropriato;
- se la relativa informativa di bilancio sia adeguata;
- ove applicabile, le implicazioni per la relazione di revisione.

FRODI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE

13.2.

Aspetti generali

13.2.1.

Gli errori in bilancio possono derivare sia da **frodi** sia da comportamenti o eventi **non intenzionali**. L'elemento distintivo tra le due categorie di errori risiede nell'intenzionalità o meno dell'atto che determina gli errori in bilancio. In senso giuridico al termine frode corrisponde un concetto piuttosto ampio, tuttavia, ai fini della responsabilità del revisore, egli è tenuto ad occuparsi di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi in bilancio.

Frode

Nel contesto del principio di revisione ISA Italia 240, specificamente dedicato a declinare la responsabilità del revisore con riferimento alle frodi, tale concetto è definito come "un atto intenzionale, perpetrato con l'inganno da parte di uno o più elementi della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi, allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti".

Frodi rilevanti per il revisore

Per il revisore sono rilevanti 2 tipologie di errori intenzionali:

- errori intenzionali derivanti da una **falsa informativa finanziaria**;
- errori intenzionali derivanti da **appropriazioni illecite di beni ed attività** dell'impresa.

Sebbene il revisore possa sospettare, oppure più raramente identificare, l'esistenza di frodi, egli non stabilisce se la frode sia effettivamente avvenuta sotto il profilo giuridico. Tale aspetto spetta alle diverse autorità giuridicamente competenti.

Errori derivanti da una falsa informativa finanziaria

La falsa informativa finanziaria comporta errori intenzionali, inclusa l'**omissione in bilancio di importi o di un'informativa adeguata**, al fine di ingannare gli utilizzatori dello stesso e può essere attuata, per esempio, tramite:

- **falsificazioni, contraffazioni o alterazioni** delle **scritture contabili**, ovvero della relativa documentazione di supporto utilizzata nella redazione del bilancio;
- **rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali** nei bilanci di fatti, operazioni o altre informazioni significative;
- **applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili** agli importi, alle classificazioni delle voci, alle modalità di rappresentazione e all'informativa in bilancio.

In funzione delle condizioni della società e del contesto ambientale in cui opera, la falsa informativa finanziaria può avere come obiettivo la **sopravalutazione del risultato d'esercizio** e, conseguentemente, del patrimonio netto a fine di rappresentare una situazione economica, finanziaria e patrimoniale migliore di quella effettiva, per esempio per influenzare la percezione degli utilizzatori del bilancio del risultato e della redditività dell'impresa, quali i soggetti che concedono finanziamenti, gli azionisti, i fornitori.

La manipolazione del risultato dell'informativa finanziaria può anche avere come obiettivo l'occultamento del risultato d'esercizio e, conseguentemente, del patrimonio netto per rappresentare una situazione economica, finanziaria e patrimoniale peggiore di quella effettiva, per esempio per evadere le imposte o limitare la distribuzione di dividendi.

La falsa informativa finanziaria può essere perpetrata dalla direzione anche attraverso la **forzatura dei controlli** (management override) implementati.

Esempio

Alcuni casi di management override dei controlli finalizzati alla manipolazione dell'informativa finanziaria possono essere:

- registrazione di scritture fittizie, appostate in prossimità della fine del periodo amministrativo;
- variazione illecita delle ipotesi alla base delle stime di bilancio;
- omissione, anticipazione o posticipazione della rilevazione di fatti manifestatisi nel periodo amministrativo;
- occultamento di fatti, condizioni o circostanze che possono influenzare i valori di bilancio;
- elaborazione di operazioni simulate per fornire una rappresentazione distorta della performance della società;
- alterazione delle scritture continuative e di assestamento o delle condizioni contrattuali relative a operazioni significative e inusuali.

Errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa

L'appropriazione indebita di beni aziendali comporta la sottrazione di tali beni e non trova adeguati riflessi nelle scritture continuative e/o di assestamento, comportando di conseguenza errori nelle scritture contabili e in bilancio. Sono esempi di appropriazioni indebite la distrazione di beni dai magazzini o la sottrazione di danaro dalle casse che, qualora non identificati alla data di redazione del bilancio, possono comportare la rilevazione, rispettivamente, di merci e disponibilità liquide non effettivamente esistenti e, pertanto, una sopravvalutazione dei relativi saldi di bilancio.

Nel seguito sono riportati altri esempi di appropriazione illecita di beni e attività dell'impresa.

Esempio

Alcuni casi di appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa sono:

- distrazione di incassi, per esempio dirottando gli incassi da parte dei clienti su conti personali e stralciando i crediti a perdita;
- furto di beni materiali o di proprietà intellettuali, per esempio accordandosi con un concorrente per consegnargli cespiti o informazioni tecnologiche dietro pagamento in denaro a titolo personale;
- pagamenti da parte dell'impresa per acquisti di beni e servizi mai ricevuti, per esempio pagamenti a fornitori inesistenti, tangenti pagate dai fornitori ai responsabili degli acquisti in cambio di prezzi gonfiati, pagamenti a dipendenti inesistenti;
- utilizzo dei beni e delle attività dell'impresa per finalità personali, per esempio come garanzia di un prestito personale o di un prestito a una parte correlata.

Fattori di rischio di frode

Sono definiti come fattori di rischio di frode quegli eventi o circostanze che indicano incentivi o pressioni a commettere frodi o che forniscono un'occasione per commissione di frodi.

Il revisore esamina l'esistenza di eventuali fattori di rischio di frode al fine di individuare rischi di errori significativi dovuti a frode. Di seguito è riportata una check list per supportare il revisore nell'individuazione di eventuali fattori di rischio di frode.

Falsa informativa finanziaria	Si	No
Incentivi/pressioni		
Esiste una forte concorrenza o saturazione del mercato accompagnate dalla riduzione dei margini?		
L'impresa è vulnerabile a rapidi cambiamenti, quali quelli connessi alla tecnologia, all'obsolescenza dei prodotti e ai tassi d'interesse?		
Esiste una significativa riduzione della domanda e crescenti insuccessi commerciali nel settore in cui l'impresa opera o nell'intero sistema economico?		

Falsa informativa finanziaria	Si	No
Vi sono margini operativi in perdita che comportano una minaccia di fallimento, liquidazione o acquisizione ostile imminente?		
Vi sono ricorrenti flussi di cassa operativi negativi o incapacità di generare flussi positivi, mentre si segnalano utili o utili in crescita?		
Vi è una rapida crescita o una redditività inusuale specialmente se confrontata con quella di altre società operanti nello stesso settore?		
Sono state introdotte nuove regole contabili, normative o regolamentari?		
Ci sono attese sulla redditività o sugli andamenti da parte di analisti finanziari, investitori istituzionali, creditori importanti ovvero altri soggetti terzi (in particolare le attese eccessivamente aggressive o irrealistiche), comprese le aspettative create dalla direzione stessa per mezzo, ad esempio, di comunicati stampa o messaggi contenuti nelle relazioni annuali eccessivamente ottimistici?		
Vi è la necessità di trovare nuovi finanziamenti o capitali per mantenere la competitività, incluso il finanziamento di consistenti spese di ricerca e sviluppo o di nuovi investimenti?		
Ci sono difficoltà nel rispettare i requisiti di quotazione su mercati regolamentati, le scadenze dei debiti o altri vincoli imposti dai contratti di finanziamento?		
Ci sono effetti negativi, percepiti o reali, derivanti dalla presentazione di risultati economico-finanziari modesti su operazioni rilevanti in corso, quali aggregazioni aziendali o aggiudicazioni di contratti?		
La direzione è minacciata dal risultato economico dell'impresa in quanto: - sussiste un significativo interesse economico nell'impresa da parte della direzione o dei responsabili dell'attività di governance? - una parte considerevole dei compensi della direzione (per esempio, bonus, stock options, clausole di earn-out) è strettamente correlata al raggiungimento di obiettivi aggressivi relativi ai prezzi delle azioni, ai risultati operativi, alla posizione finanziaria o ai flussi di cassa? - esistono garanzie personali della direzione o dei responsabili dell'attività di governance a fronte dei debiti dell'impresa?		
Occasioni		
Esiste la possibilità di significative operazioni con parti correlate non rientranti nella attività ordinaria dell'impresa, oppure con imprese correlate non sottoposte a revisione contabile o assoggettate a revisione da parte di un altro soggetto?		
La posizione economico-finanziaria molto forte o la possibilità di dominare un settore consente all'impresa di dettare termini e condizioni ai fornitori o ai clienti, situazione che può dar luogo ad operazioni non appropriate o a condizioni non di mercato?		
Ci sono attività, passività, ricavi e costi basati su stime significative che implicano valutazioni soggettive o incertezze che sono difficili da supportare?		
Ci sono operazioni significative, inusuali o molto complesse, specialmente quelle effettuate in prossimità della fine del periodo amministrativo che pongono difficili questioni riguardo al principio di prevalenza della sostanza sulla forma?		
Ci sono attività operative significative situate, ovvero effettuate, in paesi esteri nell'ambito di ordinamenti giuridici in cui esistono contesti economici e culturali diversi?		
Vi è l'utilizzo di intermediari per il quale non sembri sussistere una motivazione economica evidente?		
Ci sono significativi conti bancari, società controllate o filiali in paradisi fiscali per i quali non sembri sussistere una motivazione economica evidente?		
Il monitoraggio della direzione è inefficace a causa di un ruolo dominante sulla direzione da parte di un singolo individuo o di un piccolo gruppo, in assenza di controlli che compensino tale situazione (non si considera qui il caso dell'impresa diretta dal proprietario)?		

Falsa informativa finanziaria	Si	No
Il monitoraggio della direzione è inefficace a causa di inefficace supervisione, da parte dei responsabili dell'attività di governance, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria e sul controllo interno?		
La struttura organizzativa è complessa o instabile, come si evidenzia in presenza di difficoltà nell'identificazione delle organizzazioni o dei soggetti che controllano l'impresa?		
La struttura organizzativa è eccessivamente complessa e comporta la presenza di strutture societarie o linee gerarchiche nella direzione inusuali?		
Vi è una elevata rotazione dei vertici della direzione, del consulente legale e dei responsabili delle attività di governance?		
Il monitoraggio dei controlli, compresi quelli automatizzati e quelli sulla predisposizione della informativa finanziaria infrannuale (nei casi in cui se ne richieda la pubblicazione) è inadeguato?		
Vi è un utilizzo di sistemi contabili ed informativi inefficaci, incluse le situazioni che implicano carenze significative nel controllo interno?		
Vi è un alto tasso di rotazione del personale dipendente o di utilizzo di personale dipendente poco capace in contabilità, nella revisione interna o nei sistemi informativi?		
Inclinazioni/Giustificazioni		
La comunicazione, attuazione, sostegno o verifica del rispetto di valori e di principi etici da parte della direzione o comunicazione di valori o principi etici inappropriati, è poco efficace?		
La partecipazione o l'interessamento dei membri della direzione non afferenti al settore finanziario/contabile nella selezione dei principi contabili o nella definizione di stime contabili significative è considerata eccessiva?		
Si è a conoscenza di precedenti violazioni di leggi in tema di mercato dei capitali o di altre leggi o regolamenti oppure di contestazioni contro l'impresa, contro i vertici della direzione o contro i responsabili delle attività di governance in cui viene segnalata l'esistenza di frodi e la violazione di leggi e regolamenti?		
Vi è un eccessivo interesse da parte della direzione nel mantenimento o nell'aumento del prezzo delle azioni dell'impresa o dell'andamento della redditività?		
Vi è l'abitudine della direzione ad impegnarsi con analisti, creditori e altri terzi al raggiungimento di previsioni aggressive o non realistiche?		
L'intervento della direzione per porre rimedio alle carenze significative conosciute nel controllo interno è inesistente o inefficace?		
Vi è un interesse da parte della direzione all'uso di manovre improprie volte alla minimizzazione degli utili di bilancio per ragioni fiscali?		
Il livello morale tra i vertici della direzione è basso?		
Vi è confusione, da parte del proprietario-amministratore, delle operazioni personali con quelle dell'impresa?		
Vi sono liti tra i soci di una impresa ad azionariato ristretto?		
Vi sono ripetuti tentativi della direzione di giustificare contabilizzazioni residuali o inappropriate sulla base della loro scarsa significatività?		
I rapporti tra la direzione ed il revisore attuale o il precedente revisore sono tesi come indicato dalle seguenti circostanze: - frequenti contrasti con l'attuale o il precedente revisore su aspetti connessi alla contabilità, alla revisione ed all'informativa finanziaria?		

Falsa informativa finanziaria	Si	No
<ul style="list-style-type: none"> - irragionevoli pretese nei riguardi del revisore, come nel caso di scadenze irrealistiche per il completamento della revisione o per l'emissione della relazione di revisione? - restrizioni imposte al revisore che in modo inappropriato limitano la possibilità di entrare in contatto con persone o accedere ad informazioni, ovvero la possibilità di comunicare efficacemente con i responsabili delle attività di governance? - comportamenti prepotenti della direzione con il revisore, in particolare con tentativi di influenzarne la portata del lavoro o la scelta o il mantenimento del personale assegnato o consultato per l'incarico di revisione? 		

Appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa	Si	No
Incentivi/pressioni		
Vi sono obbligazioni pecuniarie personali della direzione o dei dipendenti che hanno accesso alla gestione delle disponibilità finanziarie e ad altre attività suscettibili di furto?		
Vi è una situazione conflittuale tra l'impresa ed i dipendenti che hanno accesso alle disponibilità finanziarie o ad altre attività suscettibili di furto che può motivare gli stessi ad appropriarsi illecitamente di questi beni ed attività quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - piani futuri di riduzione del personale dipendente noti o attesi? - modifiche al sistema retributivo del personale dipendente o ai suoi piani di incentivazione note o attese? - promozioni, remunerazioni o altri riconoscimenti considerati non in linea con le aspettative? 		
Occasioni		
Esistono o sono gestite rilevanti disponibilità liquide?		
Esistono articoli di magazzino di dimensioni ridotte, di rilevante valore unitario, oppure facilmente rivendibili?		
Esistono beni facilmente convertibili come titoli al portatore, diamanti o computer chip?		
Esistono immobilizzazioni materiali che siano di ridotte dimensioni, commerciabili, ovvero per le quali non sia possibile accertare la proprietà?		
La separazione delle funzioni o nei controlli indipendenti è inadeguata?		
La supervisione delle spese dei vertici della direzione, come viaggi ed altri rimborsi a piè di lista è inadeguata?		
La supervisione da parte della direzione sui dipendenti responsabili dei beni e delle attività, ad esempio, supervisione e controllo delle sedi periferiche è inadeguata?		
La selezione dei dipendenti che hanno accesso a beni ed attività è inadeguata?		
La tenuta delle registrazioni contabili relative alle attività e beni aziendali è inadeguata?		
Il sistema di autorizzazione ed approvazione delle operazioni (ad esempio, degli acquisti) è inadeguato?		
La tutela fisica di cassa, titoli, magazzino ed immobilizzazioni materiali è inadeguata?		
Vi è la mancanza di una completa e tempestiva riconciliazione dei beni con le risultanze contabili?		
Vi è la mancanza di una tempestiva ed appropriata documentazione a supporto di operazioni quali, ad esempio, le note di credito per le merci rese?		
Non vi è l'obbligo di godere delle ferie per i dipendenti con funzioni di controllo chiave?		
La comprensione, da parte della direzione, del sistema informativo, che potrebbe consentire ai dipendenti addetti ai sistemi informativi di perpetrare appropriazioni illecite è inadeguata?		

Appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa	Si	No
I controlli sull'accesso alle scritture generate automaticamente dal sistema, ivi inclusi i controlli e il riesame delle liste degli accessi al sistema sono inadeguati?		
Inclinazioni/Giustificazioni		
Vi è un disinteresse per la necessità di monitorare o di ridurre i rischi connessi alle appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa?		
Vi è un disinteresse per il controllo interno sulla appropriazione illecita di beni ed attività attuata forzando i controlli esistenti, o non prendendo appropriate azioni per rimediare alle carenze conosciute nel controllo interno?		
Vi è comportamento che manifesta una forma di mancato apprezzamento o di insoddisfazione nei confronti dell'impresa o del trattamento da questa riservato ai suoi dipendenti?		
Vi sono cambiamenti nel comportamento o nello stile di vita che possono segnalare che dei beni e delle attività dell'impresa sono stati oggetto di appropriazione illecita?		
Vi è tolleranza per i piccoli furti?		

I fattori di rischio di frode descritti nella Check list riportata sopra rappresentano condizioni nelle quali è più probabile che possano esserci frodi contabili, ma non indicano che le frodi si siano effettivamente realizzate.

Vi possono inoltre essere delle circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi.

Si riportano, sotto forma di lista di controllo, alcuni esempi tratti dall'ISA Italia 240.

Check list sulle circostanze che possono indicare l'esistenza di frodi		
	Si	No
Discrepanze nelle registrazioni contabili		
Esistono operazioni che non siano state registrate in maniera completa e tempestiva o registrate in modo non accurato con riferimento al loro ammontare, al periodo di competenza, alla classificazione?		
Vi sono operazioni o saldi non documentati o non autorizzati?		
Vi sono significative rettifiche dell'ultimo minuto alla contabilità?		
Vi sono evidenze di accesso ai sistemi e alle registrazioni contabili non autorizzate?		
Vi sono segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a presunte frodi?		
Evidenze contraddittorie o mancanti		
Si sono rilevate mancanze di documentazione a supporto delle operazioni?		
È stata riscontrata della documentazione che sembra aver subito manipolazioni?		
È stata riscontrata la mancanza dell'originale della documentazione fornita in fotocopia o trasmessa elettronicamente?		
Vi sono significative partite in riconciliazione non giustificate?		
Vi sono inusuali variazioni di bilancio, dei trend o di importanti indici di bilancio o inusuali correlazioni fra i dati di bilancio?		
Il revisore ha ottenuto dalla direzione e dai dipendenti risposte alle proprie indagini, incoerenti, vaghe o non plausibili?		
Sono state riscontrate discrepanze inusuali fra le registrazioni contabili e le conferme ricevute da terzi? (Es.: da clienti, fornitori e banche)		
Vi sono state numerose registrazioni di crediti di rettifiche effettuate nei conti dei crediti?		
Vi sono differenze non giustificate tra partitari e conti dei crediti?		
Vi sono casi di smarrimento di assegni o di mancanza di evidenza degli assegni annullati?		
Vi sono significative insussistenze di magazzino o di altri beni dell'impresa?		

Check list sulle circostanze che possono indicare l'esistenza di frodi		
	Si	No
È stato riscontrato un numero di risposte a richieste di conferma (circularizzazioni) effettuate dal revisore, minore o maggiore rispetto a quello atteso?		
È stata riscontrata la mancanza di evidenze delle attività di implementazione dei principali sistemi informativi o la mancanza di evidenze su modifiche apportate ai programmi applicativi nel corso dell'esercizio?		
Relazioni problematiche ed inusuali fra direzione e revisore		
La direzione ha rifiutato di concedere al revisore accesso alle scritture contabili o alle strutture dell'impresa?		
La direzione non ha consentito al revisore il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o con altri soggetti presso i quali si potrebbero ricercare elementi probativi?		
Vi è un'ingiustificata pressione della direzione riguardo la tempistica per la risoluzione di aspetti complessi e controversi?		
Vi sono stati reclami da parte della direzione in merito allo svolgimento della revisione o atteggiamenti intimidatori nei confronti del team di revisione?		
Vi sono stati ritardi inusuali nell'ottenimento da parte del revisore delle informazioni richieste?		
Vi è stata riluttanza da parte della direzione nel facilitare l'accesso del revisore agli archivi elettronici per mezzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate?		
La direzione si è rifiutata di consentire il contatto del revisore con il personale che si occupa delle principali operazioni informatiche?		
La direzione ha dimostrato riluttanza nell'integrare o modificare l'informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile?		
La direzione ha dimostrato riluttanza nel fronteggiare tempestivamente le carenze del sistema di controllo interno portate alla sua attenzione?		
La direzione ha dimostrato riluttanza a consentire l'incontro del revisore con i responsabili delle attività di governance (amministratori e sindaci)		
Altro		
L'impresa adotta dei principi contabili che sembrano differire da quelli abituali di settore?		
Vi sono ingiustificati frequenti cambiamenti nelle stime contabili?		
La direzione è tollerante nei confronti delle violazioni del codice di comportamento aziendale?		

Responsabilità della direzione

13.2.2.

Occorre innanzitutto evidenziare che **non è responsabilità del revisore** prevenire o individuare le frodi. Tale obbligo ricade sulla direzione della società e sui responsabili delle attività di governance. È pertanto importante che la direzione, sotto la supervisione dei responsabili delle attività di governo societario, ponga una forte enfasi alla prevenzione delle frodi e promuova le attività volte a ridurre le occasioni di porre in essere tali comportamenti, incoraggiando la creazione di una cultura aziendale ispirata all'onestà ed ai valori eticamente corretti.

Responsabilità del revisore

13.2.3.

La responsabilità del revisore è riconducibile allo svolgimento della revisione nel rispetto dei principi di revisione. Il revisore che svolge la revisione nel rispetto degli ISA Italia ha la responsabilità di pianificare e svolgere procedure di revisione che gli consentano di ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi, o a comportamenti o eventi non intenzionali.

A causa dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, esiste il rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano non essere individuati, nonostante la revisione sia stata piani-

ficata e svolta in conformità ai principi di revisione. Gli effetti potenziali dei limiti intrinseci sono particolarmente significativi nel caso di errori dovuti a frodi. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è infatti più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali. Ciò in quanto la frode comporta, ad esempio, falsificazione, collusione, manipolazione. Inoltre, il rischio per il revisore di non individuare errori significativi dovuti a frodi poste in essere dalla direzione è maggiore rispetto a quello dovuto a frodi perpetrate dai dipendenti, poiché la direzione è spesso nella posizione di manipolare, direttamente o indirettamente, le registrazioni contabili, di presentare una informativa finanziaria falsa, ovvero di forzare le procedure di controllo definite per prevenire simili frodi perpetrate da altro personale dipendente.

Per enfatizzare anche nei confronti dell'utilizzatore della relazione di revisione questi concetti, la sezione specifica "Responsabilità del revisore", contenuta nella relazione di revisione stessa, contiene la frase seguente:

"abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio. **Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;**".

Per declinare meglio la responsabilità del revisore, l'ISA Italia 240 prevede un contenuto minimo di attività che devono essere sempre svolte al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio che il bilancio possa essere influenzato da frodi.

Nel contesto dello svolgimento delle procedure di revisione in generale e, in particolare, per le procedure che hanno l'obiettivo di individuare i rischi di frode e rispondere appropriatamente, è fondamentale che le stesse siano svolte mantenendo uno **spiccato scetticismo professionale**.

13.2.4. Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione

Il revisore è tenuto a svolgere diverse procedure.

Discussione fra i membri del team di revisione

È innanzitutto necessario svolgere un momento di confronto e discussione tra i membri del team di revisione al fine di identificare le aree in cui il bilancio può essere soggetto a errori significativi dovuti a frodi, incluse le modalità con cui la frode potrebbe verificarsi. La discussione deve avvenire **in assenza di pregiudizi** in merito all'onestà e all'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governo societario.

Aspetti da includere nella discussione fra i membri del team di revisione

- Identificazione delle **aree di bilancio potenzialmente esposte** a errori significativi dovuti a frodi e delle possibili modalità di manifestazione di tali errori, delle modalità con cui la direzione potrebbe porre in essere e occultare una manipolazione dell'informativa finanziaria e di come i beni e le attività dell'impresa potrebbero essere oggetto di appropriazione illecita;
- circostanze che potrebbero indicare la **manipolazione dei risultati d'esercizio** e le prassi che la direzione potrebbe adottare per manipolare i risultati dell'esercizio e, conseguentemente, dell'informativa finanziaria;
- fattori noti, interni ed esterni dell'impresa, che potrebbero rappresentare **un incentivo o una pressione** sulla direzione o su altri soggetti a commettere una frode, o offrire l'occasione per perpetrarla;
- coinvolgimento della direzione nella **supervisione dei dipendenti** che hanno accesso alle disponibilità finanziarie e ad altri beni e attività suscettibili di appropriazione illecita;
- **mutamenti inusuali o inspiegabili** del comportamento o del tenore di vita della direzione o del personale dipendente;
- **modalità** con cui inserire **elementi di imprevedibilità** nella natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione da svolgere;
- **procedure di revisione** che potrebbero essere selezionate per fronteggiare la possibilità che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi e se determinate procedure di revisione siano più efficaci di altre;
- **rischio di forzatura dei controlli** da parte della direzione.

Procedure di valutazione del rischio di frode

Il revisore svolge indagini presso la direzione aziendale, i responsabili delle attività di governance e gli altri soggetti all'interno dell'impresa, analizza la presenza di specifici fattori di rischio di frode e svolge procedure di analisi comparativa al fine di migliorare la propria comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e catturare le informazioni necessarie per individuare eventuali rischi di errori significativi dovuti a frode.

Attraverso lo svolgimento delle indagini presso la direzione, il revisore raccoglie informazioni circa:

- l'esistenza di un processo di valutazione da parte della stessa direzione del rischio di frode, i risultati di tale valutazione e le procedure adottate per identificare e fronteggiare tali rischi;
- la conoscenza da parte della direzione e di altri soggetti nell'impresa di frodi effettive, sospette o segnalate;
- la comunicazione da parte della direzione ai responsabili delle attività di governance in merito ai processi adottati dalla società per identificare e fronteggiare tali rischi;
- la comunicazione ai dipendenti in merito agli orientamenti dell'impresa nella conduzione degli affari e al mantenimento di un comportamento ispirato ai valori etici.

Per quelle imprese che dispongano di una funzione di **internal auditing**, il revisore deve svolgere indagini presso le persone a ciò incaricate per stabilire se siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate e per acquisire il loro punto di vista riguardo ai rischi di frode.

Il revisore deve svolgere procedure di analisi comparativa (➔11.) al fine di evidenziare l'esistenza di relazioni inusuali e inesatte che possono evidenziare rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Per ultimo, il revisore deve valutare se dalle procedure di valutazione dei rischi eseguite durante la fase di pianificazione, emergano fattori di rischio di frode (fatti o circostanze che indicano l'esistenza di incentivi o di pressioni a commettere frodi oppure che forniscono un'occasione per la realizzazione di frodi) da considerare al fine dell'individuazione dei rischi di errori significativi dovuti a frode (➔10.).

Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi

Il revisore deve valutare le informazioni acquisite al fine di identificare e valutare il rischio di frode, associarlo a specifiche asserzioni di bilancio e considerare la probabile entità dei potenziali errori. Alla base di tale attività vi sono quindi le informazioni acquisite attraverso lo svolgimento delle procedure di valutazione del rischio. Per esempio, nell'identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi nella rilevazione dei ricavi, si deve valutare quali tipologie di ricavi, operazioni di vendita o asserzioni diano origine a tali rischi.

Secondo le disposizioni del principio ISA Italia 240, i **ricavi** sono contraddistinti da una **presunzione di rischio di frode** che può essere attuata attraverso, per esempio, la rilevazione anticipata dei ricavi o la registrazione di ricavi fittizi. I rischi di frode nella rilevazione dei ricavi possono essere maggiori in alcune imprese rispetto ad altre. Per esempio, vi possono essere pressioni o incentivi sulla direzione a realizzare una manipolazione dell'informativa finanziaria mediante una rilevazione impropria dei ricavi nel caso di società quotate, quando, per esempio, la performance è misurata in termini di crescita annuale dei ricavi o di profitti generati rispetto all'anno precedente. La presunzione dell'esistenza del rischio di frode sui ricavi può essere confutata, ad esempio nel caso in cui vi sia un'unica tipologia di operazioni che genera ricavi e la rilevazione è poco numerosa e di scarsa complessità: può essere il caso di ricavi dalla locazione di un'unica proprietà immobiliare. Nei casi in cui la presunzione del rischio di frode sui ricavi sia confutata, le carte di lavoro devono indicare la **motivazione** (➔40.).

Risposte ai rischi di frode identificati

In risposta ai rischi di frode identificati, il revisore deve svolgere procedure di validità che siano specificamente rispondenti ai rischi di frode identificati e che sono stati valutati rischi significativi. Tali risposte possono avere una portata generale e trasversale rispetto alla revisione o, in altri casi, possono comportare risposte specifiche ai rischi identificati a livello di singolo saldo o asserzione di bilancio. Nel determinare le risposte generali per fronteggiare i rischi di errori significativi, il revisore considera vari aspetti sia del team di revisione che dell'organizzazione del cliente.

In particolare, il revisore deve riconsiderare:

- **il livello del personale** assegnato all'incarico e le modalità di supervisione dello stesso: in presenza di rischi di frode, si può ad esempio ritenere opportuno coinvolgere nel team soggetti con una maggiore esperienza;
- **l'esame dei principi contabili** adottati dall'impresa, con particolare riferimento a quelli relativi alle stime e alle operazioni complesse, al fine di identificare le poste caratterizzate da una mag-

giore probabilità di manipolazione e definire, conseguentemente, le procedure specifiche da svolgere sulle stesse;

- **il livello di imprevedibilità** nelle verifiche delle aree di bilancio gestite e/o di responsabilità del personale della società che ha familiarità con le procedure normalmente eseguite (per esempio gli ex-revisori o i casi in cui la revisione è svolta dallo stesso team da più anni), per esempio svolgendo procedure di revisione, quali ispezioni senza preavviso.

Nel determinare le risposte specifiche ai rischi di frode eventualmente identificati con riferimento a determinate voci e asserzioni di bilancio, il revisore di norma **modifica** la **natura**, l'**estensione** o la **tempistica** delle **procedure** al fine di aumentare la valenza probativa degli elementi raccolti.

Esempio

L'esame dei fattori di rischio di frode e le procedure di analisi comparativa portano il revisore a rilevare che **la direzione è sottoposta a pressioni** per soddisfare aspettative di utili e, conseguentemente, che può sussistere il correlato rischio che la direzione sovrastimi le vendite emettendo fatture di vendita prima della consegna della merce.

In tali circostanze il revisore può definire **procedure di conferme esterne più estese** che non si limitino a chiedere conferma dei saldi in essere, ma che includano la conferma dei dettagli delle condizioni di vendita, come date di riferimento per il passaggio di proprietà delle merci, eventuali diritti di reso e termini di consegna. Inoltre, si può ritenere efficace integrare tali conferme esterne con **procedure aggiuntive d'indagine** presso il personale non amministrativo dell'impresa riguardo le eventuali modifiche apportate ai contratti di vendita e ai termini di consegna.

Le procedure di verifica in risposta al rischio di forzatura dei controlli (management override) da parte della direzione nascono dalla considerazione che la direzione si trova in una condizione ideale per poter commettere frodi a causa della propria capacità di manipolare le registrazioni contabili, forzando controlli che, sotto altri aspetti, sembrano operare efficacemente.

Data l'imprevedibilità dei modi in cui tale forzatura potrebbe verificarsi, il rischio di management override dei controlli è per presunzione assoluta sempre presente.

A prescindere dalla valutazione di tale rischio, il revisore deve quindi svolgere le seguenti procedure specifiche:

- **verificare la correttezza delle scritture contabili**, svolgendo indagini presso i soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria in merito ad attività non appropriate o inusuali riguardanti l'elaborazione delle scritture contabili e delle rettifiche, selezionando ed esaminando le scritture contabili e le rettifiche effettuate alla fine del periodo amministrativo, valutando la necessità di verificare le scritture contabili e le rettifiche effettuate nel corso dell'esercizio;
- **riesaminare le stime contabili**, valutando se l'approccio utilizzato dalla direzione nell'elaborazione delle stime contabili sia indicativo di ingerenze indebite e svolgendo un esame retrospettivo delle valutazioni e delle assunzioni della direzione relativamente a stime contabili significative iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente;
- **esaminare le operazioni inusuali**, cioè quelle operazioni che esulano dal normale svolgimento dell'attività aziendale, al fine di individuare eventuali elementi che facciano ritenere che tali operazioni siano state poste in essere per realizzare una manipolazione dell'informativa finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e di attività dell'impresa.

Valutazione degli elementi probativi

Il revisore deve valutare se dalle procedure di analisi comparativa svolte in prossimità del completamento della revisione contabile (➔14.) emergono **incoerenze** fra il bilancio e la comprensione generale dell'impresa sviluppata dal revisore. In caso positivo, il revisore deve considerare se questa circostanza comporti la presenza di un rischio di frode in precedenza non individuato.

Il revisore inoltre deve valutare se gli eventuali errori emersi dall'esecuzione delle altre procedure di revisione possano essere indicativi di una frode. In tal caso il revisore deve valutare le implicazioni su altri aspetti della revisione quali l'attendibilità delle attestazioni della direzione e degli elementi probativi precedentemente raccolti, oltre che considerare il potenziale impatto sulla formulazione del proprio giudizio.

Impatto sulla relazione di revisione

Se dagli elementi probativi ottenuti il revisore riscontra l'esistenza di errori dovuti a frode, egli deve valutare l'**impatto sul bilancio** in termini di significatività e pervasività (➔17.1.3., ➔17.2., ➔17.4.) emettendo un giudizio con rilievi o un giudizio negativo.

Nei casi di impossibilità di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore emetterà un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio in relazione ai potenziali effetti sul bilancio dei possibili errori dovuti a frode non individuati che potrebbero essere significativi e pervasivi (➔17.1.3., ➔17.3., ➔17.5.).

Attestazioni della direzione

Il revisore deve ottenere specifiche **attestazioni scritte** (➔14.) dalla direzione e, quando ritenuto opportuno, dai responsabili delle attività di governance, in merito ai seguenti aspetti:

- riconoscimento della propria responsabilità per la configurazione e la messa in atto dei controlli interni al fine di prevenire e individuare le frodi;
- conferma di aver comunicato al revisore il risultato della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi;
- conferma di aver comunicato al revisore quanto a sua conoscenza relativamente a frodi o sospetti di frodi che possano riguardare l'impresa e che coinvolgano la direzione, i dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo interno e altri soggetti;
- conferma di aver comunicato al revisore quanto a sua conoscenza in merito a eventuali segnalazioni di frode o sospetti di frode che possono aver effetto sul bilancio dell'impresa pervenute da dipendenti, ex dipendenti, analisti, autorità di vigilanza o da altri soggetti.

Comunicazioni con la direzione e i responsabili delle attività di governance

13.2.5.

Quando si sono acquisiti elementi probativi circa l'effettiva o la possibile esistenza di una frode, è indispensabile che la circostanza sia tempestivamente portata all'attenzione del livello di direzione appropriato e ai responsabili delle attività di governo societario (➔21.).

In alcuni casi, la frode sospetta o perpetrata può comportare l'**impossibilità** per il revisore di **portare a compimento l'incarico**. Tale situazione può verificarsi, per esempio, qualora si abbiano forti dubbi circa l'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governo societario e l'attendibilità delle attestazioni da questi rilasciate.

Nel valutare l'opportunità di recedere dall'incarico, si devono considerare le responsabilità legali e professionali applicabili nella fattispecie.

Nel caso di recesso dall'incarico di revisione (nell'ordinamento nazionale per tali circostanze il revisore utilizza l'istituto delle **dimissioni**) (➔3.6.2.), il revisore deve preventivamente discutere con i responsabili delle attività di governance in merito al proprio recesso e alle ragioni che lo hanno motivato.

Documentazione

13.2.6.

Si riportano gli elementi che devono essere inclusi nelle carte di lavoro (➔15.).

Elementi da documentare
<ul style="list-style-type: none"> - Le decisioni significative prese durante la discussione con i membri del team di revisione (➔13.2.4.); i rischi di frode identificati a livello di bilancio e a livello di asserzioni (➔13.2.4.); - le risposte generali di revisione ai rischi di frode identificati a livello di bilancio e la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione, nonché il legame tra tali procedure e i rischi di frode identificati a livello di asserzioni (➔13.2.4.); - i risultati delle procedure di revisione, comprese le procedure di revisione definite per fronteggiare il rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione (➔13.2.4.); - le comunicazioni riguardanti le frodi effettuate alla direzione, ai responsabili delle attività di governance, alle autorità di vigilanza e ad altri soggetti (➔13.2.5.); - le motivazioni della conclusione dell'inesistenza del rischio di frode relativamente alla rilevazione dei ricavi (➔13.2.4.).

CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE DEL BILANCIO

13.3.

Aspetti generali

13.3.1.

Le imprese sono soggette a norme e regolamenti che possono influenzarne i bilanci in maniera differenziata. Talune leggi o regolamenti possono infatti avere effetti diretti sui bilanci in quanto ne governano il contenuto o l'informativa. Altre invece sono disposizioni volte a normare lo svolgimento dell'at-

tività da parte dell'impresa: si tratta di norme che governano settori o attività specifici (ad esempio quelle poste a presidio dello svolgimento delle attività bancarie o assicurative) oppure che disciplinano in via generale aspetti operativi delle attività aziendali (quali, per esempio, le leggi relative alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro) e quindi sono in grado di influenzare una più ampia platea di imprese. Il mancato rispetto di leggi e regolamenti può comportare per l'impresa sanzioni, controverse legali o altre conseguenze per l'impresa, che possono avere un effetto significativo sul bilancio.

Alcune leggi e regolamenti possono richiedere una particolare attenzione da parte del revisore poiché hanno un effetto determinante sulla gestione dell'impresa. In taluni casi, la mancata conformità potrebbe determinare l'interruzione dell'attività imprenditoriale, o mettere in dubbio la possibilità di continuare ad operare in continuità aziendale (➔13.1.).

In questo contesto, il principio di revisione ISA Italia 250 assegna al revisore i seguenti obiettivi:

- acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati circa la **conformità alle disposizioni** di quelle leggi e di quei regolamenti di cui è generalmente riconosciuto l'**effetto diretto** sulla determinazione degli importi e dell'informativa significativi nel bilancio;
- svolgere specifiche procedure di revisione volte a favorire l'identificazione di **casi di non conformità ad altre leggi** e regolamenti che possono avere un effetto significativo sul bilancio;
- adottare misure appropriate nei casi di **non conformità o di sospette non conformità** a leggi e regolamenti identificati nel corso della revisione contabile.

Non conformità

Le non conformità sono definite dal principio come atti di tipo omissivo o commissivo, sia intenzionali sia involontari, compiuti dall'impresa, contrari alle leggi o ai regolamenti vigenti. Tali atti includono operazioni compiute dall'impresa, o in nome o per conto dell'impresa, dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione o dai dipendenti. La non conformità **non** include comportamenti non corretti personali (cioè non connessi alle attività dell'impresa), da parte dei responsabili delle attività di governance, della direzione o dei dipendenti dell'impresa.

13.3.2. Responsabilità della direzione

La direzione, con la supervisione dei responsabili delle attività di governance, ha la responsabilità di assicurare che la gestione dell'impresa avvenga in conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti, incluso il rispetto di quelle disposizioni che determinano gli importi e l'informativa riportati nel bilancio di un'impresa.

Esempio

Le azioni che la direzione può porre in essere per fronteggiare i rischi di mancato rispetto di leggi e regolamenti sono:

- mantenimento di una raccolta di leggi rilevanti e di un registro con i reclami ricevuti;
- monitoraggio degli obblighi di legge e indicazione delle procedure poste in essere per il rispetto di tali obblighi;
- utilizzo di consulenti legali per l'assistenza nel monitoraggio e rispetto degli obblighi di legge;
- redazione, divulgazione e utilizzo di un codice di comportamento relativo al rispetto di leggi e regolamenti.

13.3.3. Responsabilità del revisore

Il revisore ha la responsabilità di acquisire una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Nel fare ciò, il revisore tiene conto del quadro normativo e regolamentare applicabile.

Il revisore **non è responsabile della prevenzione di non conformità**, né è tenuto a individuare non conformità a tutte le leggi e i regolamenti.

I limiti intrinseci della revisione contabile (ovvero l'esistenza del rischio inevitabile che alcuni errori significativi presenti nel bilancio possano **non** essere individuati, nonostante la revisione sia stata pianificata nel modo appropriato e svolta in conformità ai principi di revisione), nel contesto legislativo e regolamentare sono di norma superiori al normale per le seguenti ragioni:

- esistono molte leggi e regolamenti, che riguardano principalmente gli aspetti operativi dell'impresa, che normalmente non influiscono sul bilancio e non sono rilevati dai sistemi informativi aziendali relativi alla redazione dell'informativa finanziaria;

- la non conformità può implicare l'esistenza di comportamenti volti ad occultarla, quali la collusione, la falsificazione, la volontaria mancata registrazione di operazioni, la forzatura dei controlli da parte della direzione o le attestazioni intenzionalmente errate fornite al revisore;
- stabilire se un atto specifico costituisca o meno una non conformità è in ultima analisi un aspetto che costituisce oggetto di una decisione specifica da parte dell'autorità giudiziaria competente.

Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione

13.3.4.

Fase di valutazione dei rischi

Nell'ambito della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, il revisore deve svolgere le seguenti procedure:

- acquisizione di una **comprensione generale del quadro normativo e regolamentare** applicabile all'impresa e al settore in cui essa opera;
- acquisizione di una **comprensione delle modalità** con cui l'impresa rispetta tale quadro.

Esempio

Leggi e regolamenti che hanno un effetto diretto sul bilancio possono essere:

- norme che governano la forma ed il contenuto del bilancio (art. 2423 e successivi del c.c.);
- norme di settore che richiedono l'inserimento in bilancio di specifiche informazioni;
- norme fiscali o previdenziali che disciplinano la rilevazione o l'accantonamento di specifici oneri fiscali e previdenziali.

Per le altre leggi e regolamenti con effetti potenzialmente significativi sul bilancio, il revisore deve svolgere le seguenti procedure di revisione:

- **indagini presso la direzione e presso i responsabili della governance** per verificare se l'impresa sia conforme a leggi e regolamenti;
- **esame della corrispondenza** intercorsa con autorità preposte alla concessione di autorizzazioni o a vigilanza.

Fase di risposta ai rischi individuati

Il revisore deve rispondere ai rischi di errori significativi individuati e valutati derivanti dalla non conformità a leggi e regolamenti.

Per quelle norme e regolamenti che hanno un effetto diretto sul bilancio, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati circa la conformità a tali norme e regolamenti.

Uno strumento operativo molto utile nelle circostanze è rappresentato dalle **liste di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio e consolidato** pubblicate su base annuale da Assirevi (www.assirevi.it, sezione "Check list").

Le liste di controllo sono presentate per le seguenti circostanze:

- IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea (UE);
- IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea (UE) - Informativa aggiuntiva da fornire in accordo con norme di legge, regolamenti, delibere e comunicazioni Consob o di altre autorità;
- principi di redazione del bilancio d'esercizio - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice civile;
- principi di redazione del bilancio consolidato - Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991;
- IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea (UE) - Banche;
- IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea (UE) - Intermediari finanziari;
- IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea (UE) - Società di Gestione del Risparmio;
- IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea (UE) - Società di Intermediazione Mobiliare;
- informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci secondo i principi contabili nazionali - Società di Assicurazione;
- IAS/IFRS omologati dall'Unione Europea (UE) - Società di Assicurazione (Bilanci consolidati e altri casi previsti dalle norme).

In ogni caso, il revisore deve vigilare sulla possibilità che altre procedure di revisione applicate possano portare alla sua attenzione casi di non conformità o sospetta non conformità a leggi e regolamenti.

Esempio

Altre procedure di revisione da cui possono emergere casi di non conformità a leggi e regolamenti:

- lettura di verbali delle riunioni degli organi di governance;
- indagini presso la direzione dell'impresa e presso i consulenti legali interni o esterni su controversie, contestazioni e accertamenti;
- svolgimento di verifiche di dettaglio su classi di operazioni, saldi contabili o informativa.

Il revisore deve ottenere dalla direzione e, ove appropriato, dagli organi di governance, attestazioni scritte che tutti i casi di non conformità o di sospette non conformità, i cui effetti dovrebbero essere tenuti in considerazione nella redazione del bilancio, siano stati portati alla sua attenzione (➔14.).

Esempio

Questa potrebbe essere un'attestazione scritta dalla direzione della società relativamente al rispetto di leggi e regolamenti.

Vi abbiamo informato di tutti i casi noti di non conformità o di sospetta non conformità a leggi o regolamenti i cui effetti dovrebbero essere tenuti in considerazione nella redazione del bilancio d'esercizio. Peraltro, limitatamente agli aspetti che possono avere un effetto rilevante sul bilancio d'esercizio, **non** vi sono state:

- a. irregolarità da parte di Amministratori, Dirigenti ed altri dipendenti della Società che rivestono posizioni di rilievo nell'ambito del sistema di controllo interno amministrativo;
- b. irregolarità da parte di altri dipendenti della Società;
- c. notifiche da parte di amministrazioni pubbliche, autorità giurisdizionali o inquirenti, organismi di controllo pubblico o autorità di vigilanza aventi ad oggetto richieste di informazioni o chiarimenti, nonché provvedimenti inerenti l'inosservanza delle vigenti norme;
- d. violazioni o possibili violazioni di leggi o regolamenti;
- e. inadempienze di clausole contrattuali;
- f. violazioni del D.Lgs. n. 231/2007 (Legge Antiriciclaggio);
- g. violazioni della Legge n. 287/1990 (cosiddetta Antitrust);
- h. operazioni al di fuori dell'oggetto sociale;
- i. violazioni della Legge sul finanziamento ai partiti politici.

Assenza di casi di non conformità

Nei casi in cui dalle procedure indicate in precedenza non emergano casi di non conformità, identificate o sospette, il revisore **non** è tenuto a svolgere procedure di revisione ulteriori in relazione alla conformità da parte dell'impresa a leggi e regolamenti.

Presenza di casi di non conformità

Nei casi in cui dalle procedure indicate in precedenza emergano casi di non conformità, identificate o sospette, il revisore deve:

- comprendere la natura e le circostanze in cui l'atto si è verificato;
- ottenere le informazioni necessarie per valutarne l'impatto sul bilancio.

Per le sospette non conformità, il revisore deve discuterne con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance; se la direzione o i responsabili delle attività di governance non forniscono informazioni sufficienti ad accertare la conformità dell'impresa alle leggi e regolamenti, il revisore deve **valutare l'ottenimento di un parere legale**.

Il revisore deve inoltre valutare le implicazioni della non conformità sugli altri aspetti della revisione, in particolare valutando l'**eventuale impatto sul rischio di revisione** (➔10.) e sull'**attendibilità delle attestazioni** della direzione (➔14.).

Impatto sulla relazione di revisione

Nel caso in cui non sia possibile acquisire informazioni sufficienti sulla sospetta non conformità, il revisore valuta l'effetto della mancanza di sufficienti elementi probativi sull'espressione del proprio **giudizio** (➔17.1.3.), (➔17.3.) e (➔17.5.). Se dagli elementi probativi ottenuti il revisore riscontra l'esistenza di una non conformità avente effetto significativo sul bilancio, egli deve valutare l'impatto sul bilancio in termini di pervasività (➔17.1.3., ➔17.2. e ➔17.4.) emettendo un giudizio con rilievi o un giudizio negativo.

13.3.5. Comunicazioni ai responsabili delle attività di governance

Le non conformità a leggi e regolamenti di cui il revisore è venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro, a meno che siano irrilevanti, devono essere comunicate ai responsabili delle attività di governance.

Se la non conformità è ritenuta intenzionale e significativa, essa deve essere comunicata tempestivamente (➔21.).

Se la direzione o i responsabili della governance sono coinvolti nella non conformità, essa deve essere riportata al livello immediatamente superiore.

Documentazione

13.3.6.

Si riportano gli elementi che devono essere inclusi nelle carte di lavoro (➔15.).

Elementi da documentare
- Le non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette (➔13.3.4.); - i risultati delle discussioni avute con la direzione e con i responsabili delle attività di governance (➔13.3.5.).

EVENTI SUCCESSIVI

13.4.

Aspetti generali

13.4.1.

Nel complesso delle regole di riferimento per la redazione del bilancio, la definizione di quali sono gli eventi che intervengono successivamente alla data di riferimento del bilancio e che lo possono influenzare, è rilevante sia per la direzione, responsabile di predisporre il bilancio, sia per il revisore, responsabile di esprimere un giudizio sullo stesso.

Quadro normativo finanziario di riferimento e responsabilità della direzione

13.4.2.

La direzione ha la responsabilità di predisporre il bilancio in conformità alle regole di riferimento per la redazione dello stesso.

OIC

L'OIC 29 definisce gli **eventi successivi** come quei fatti, positivi o negativi, che si realizzano nel periodo che intercorre tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio.

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono così distinguibili:

- fatti successivi che devono essere recepiti ai fini della rilevazione e della valutazione delle voci di bilancio:** si tratta di quei fatti che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza;
- fatti successivi che non devono essere recepiti ai fini della rilevazione e della valutazione delle voci di bilancio che richiedono generalmente un'opportuna illustrazione nella Nota integrativa: si tratta di quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale** che possono rendere tale presupposto non più appropriato per la redazione del bilancio e che comportano la necessità di riflettere in tutte le valutazioni di bilancio gli effetti connessi al venir meno del presupposto della continuità aziendale (➔13.1.).

Si riportano alcuni esempi tratti dall'OIC 29 di fatti successivi che devono e non devono essere recepiti nel bilancio.

Eventi che devono essere recepiti ai fini della rilevazione e valutazione delle voci di bilancio	Eventi che non devono essere recepiti ai fini della rilevazione e valutazione delle voci di bilancio
Il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermato dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura.	La distruzione di impianti di produzione causata da calamità.
La vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo (fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio).	La perdita derivante dalla variazione delle parità di cambio con valute estere.

Eventi che devono essere recepiti ai fini della rilevazione e valutazione delle voci di bilancio	Eventi che non devono essere recepiti ai fini della rilevazione e valutazione delle voci di bilancio
La scoperta di una frode.	La diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione rifletta condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio.

IAS 10

Il principio contabile internazionale si riferisce agli eventi successivi in maniera similare rispetto a quanto disposto dall'OIC 29, definendo i fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio come quei fatti, favorevoli e sfavorevoli, che si verificano tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui viene autorizzata la pubblicazione del bilancio. Secondo il principio contabile internazionale possono essere identificate due tipologie di fatti:

- quelli che forniscono evidenze circa le situazioni esistenti **alla data di riferimento del bilancio** (fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportano una rettifica); e
- quelli che sono indicativi di situazioni sorte **dopo la data di riferimento del bilancio** (fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica).

Anche con riferimento agli eventi successivi relativi alla continuità aziendale, i due principi risultano sostanzialmente allineati.

13.4.3. Responsabilità del revisore

Il principio di revisione ISA Italia 560 disciplina la responsabilità del revisore in relazione agli eventi successivi nella revisione del bilancio.

In questo contesto, gli obiettivi del revisore sono:

- **acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati** che consentano di stabilire se gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione che richiedono rettifiche, ovvero informativa, siano appropriatamente riflessi nel bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;
- **rispondere appropriatamente ai fatti** di cui il revisore venga a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione che, se conosciuti dallo stesso a tale data, avrebbero potuto indurlo a rettificare la propria relazione.

Si riepilogano le definizioni presentate dal principio di revisione.

Definizioni ISA Italia 560
<ul style="list-style-type: none"> - Data di riferimento del bilancio - la data di chiusura del periodo amministrativo cui fa riferimento il bilancio; - data di redazione del bilancio - la data in cui tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità hanno dichiarato di assumersi la responsabilità di quel bilancio; - data della relazione di revisione - la data apposta dal revisore sulla relazione di revisione sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale ISA Italia 700 (➔16.1.2.); - data di approvazione del bilancio - la data in cui il bilancio oggetto di revisione contabile, accompagnato dalla relazione di revisione, è stato approvato da coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità; - eventi successivi - gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione e i fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione.

La **data della relazione di revisione non può essere antecedente** a quella in cui il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio sul bilancio, compreso l'ottenimento dell'evidenza che tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, comprensivo delle relative note, sono stati redatti e che coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità hanno dichiarato di essersi assunti la responsabilità del bilancio (➔16.1.2.). La data della relazione di revisione non può pertanto essere antecedente a quella di redazione del bilancio.

Nel contesto nazionale, è necessario rispettare termini di legge per la data di **redazione** del bilancio, il **deposito** dello stesso unitamente alla relazione del revisore legale e dell'organo di controllo e per la data di **approvazione** del bilancio (➔16.9.).

Procedure di revisione ed effetti sulla relazione di revisione

13.4.4.

Il revisore ha **responsabilità** in relazione agli eventi successivi che variano in relazione ai seguenti intervalli temporali:

- dalla data di riferimento del bilancio alla data di emissione della relazione di revisione;
- dalla data di emissione della relazione di revisione alla data di approvazione del bilancio;
- dalla data di approvazione del bilancio in poi.

Eventi successivi intervenuti dalla data di riferimento del bilancio alla data di emissione della relazione di revisione

Con riferimento al periodo che intercorre fra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione, il revisore deve svolgere procedure volte ad ottenere sufficienti e adeguati elementi probativi che gli consentano di concludere circa l'individuazione di eventi che possano richiedere rettifiche al bilancio o modifiche all'informativa.

Nel seguito un programma di revisione da utilizzare nelle circostanze.

Procedure di revisione	Eseguito da
Esame delle procedure eventualmente stabilite dalla società per l'identificazione degli eventi successivi	
Lettura dei verbali delle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e delle riunioni del collegio sindacale avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e indagine relativa agli aspetti discussi nel corso di riunioni per le quali non risultino ancora disponibili i relativi verbali	
Lettura critica e discussione con la direzione dell'ultima situazione contabile infrannuale eventualmente redatta dopo la data di chiusura dell'esercizio	
Lettura degli ultimi budget disponibili dell'impresa o previsioni di flussi di cassa per periodi successivi alla data di riferimento del bilancio	
Richiesta di aggiornamenti ai legali circa l'andamento di cause o contenziosi	
Richiesta di informazioni alla direzione, quali per esempio le variazioni del valore di realizzo dei crediti, di fondi rischi e oneri, della valutazione dell'esistenza di perdite permanenti di valore in immobilizzazioni, gli stanziamenti per fatture da ricevere, per bonus a dipendenti, per premi a clienti	
Indagini su aspetti quali contrazione di nuovi impegni, prestiti o garanzie, acquisizione o cessione di attività, aumenti di capitale sociale, emissione di prestiti obbligazionari, accordi di fusione, liquidazione	

Se il revisore, all'esito delle procedure descritte in precedenza, viene a conoscenza di eventi successivi che influiscono in modo significativo sul bilancio, egli deve valutare se questi sono stati adeguatamente riflessi in bilancio in conformità ai principi di riferimento.

In caso contrario, il revisore deve valutare la mancata rilevazione in bilancio come un errore significativo ed emettere un giudizio con rilevi (➔17.1.3., ➔17.2.) o un giudizio negativo (➔17.1.3., ➔17.4.) a seconda della pervasività dell'errore significativo riscontrato.

Il revisore deve ottenere dalla direzione e, ove appropriato, dagli organi di governance, attestazioni scritte che tutti gli eventi successivi alla data di bilancio siano stati correttamente riflessi in bilancio tramite rettifiche o specifica informativa se richiesto dai principi di riferimento per la redazione del bilancio (➔14.).

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza dalla data di emissione della relazione di revisione alla data di approvazione del bilancio e dalla data di approvazione del bilancio in poi

Dalla data di emissione della propria relazione in avanti, il revisore non ha alcun obbligo di svolgere procedure di revisione concernenti il bilancio.

Tuttavia, il revisore, nel caso in cui venga a conoscenza di un fatto che, se conosciuto alla data di emissione della propria relazione, lo avrebbe indotto a modificare la propria relazione, è tuttavia tenuto a svolgere le seguenti attività.

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza fra la data della Relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio

Discutere il fatto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance.

Valutare le potenziali implicazioni del fatto sul bilancio, stabilire **se il bilancio debba essere modificato** e, in tal caso:

- svolgere indagini con la direzione per capire come intende affrontare la questione nel bilancio;
- svolgere le procedure di revisione che si rendono necessarie;
- estendere le procedure agli eventi successivi fino alla data di emissione della nuova relazione di revisione;
- emettere una nuova relazione di revisione.

Nel caso in cui la direzione non modifichi il bilancio nelle circostanze in cui invece il revisore ritiene lo stesso debba essere modificato:

- se la **precedente relazione di revisione non è ancora stata consegnata** all'impresa, il revisore sostituisce la relazione non consegnata con una nuova relazione contenente un giudizio con rilievi (➔17.1.3., ➔17.2.) o un giudizio negativo (➔17.1.3., ➔17.4.), a seconda della significatività e pervasività dell'errore derivante dalla mancata modifica del bilancio da parte della direzione;
- se la **precedente relazione di revisione è già stata consegnata** alla direzione, il revisore notifica alla direzione e ai responsabili delle attività di governance di non sottoporre il bilancio ad approvazione prima che le necessarie modifiche siano apportate al bilancio;
- se nonostante tale notifica, **il bilancio viene comunque approvato**, occorre intraprendere azioni appropriate consultando, se del caso, un legale, al fine di evitare che si faccia improprio affidamento sulla relazione di revisione.

Fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data di approvazione del bilancio

Discutere il fatto con la direzione e, ove appropriato, con i responsabili delle attività di governance.

Valutare le potenziali implicazioni del fatto sul bilancio e stabilire **se il bilancio debba essere modificato** e, in tal caso:

- svolgere indagini con la direzione per capire come intende affrontare la questione nel bilancio;
- svolgere le procedure di revisione che si rendono necessarie;
- estendere le procedure agli eventi successivi fino alla data di emissione della nuova relazione di revisione;
- esaminare le azioni intraprese dalla direzione finalizzate a fare in modo che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato insieme alla relazione di revisione siano a conoscenza della situazione;
- emettere una nuova relazione di revisione contenente un richiamo di informativa (➔18.).

Nel caso in cui la direzione non ponga in essere le azioni necessarie per assicurare che tutti coloro che hanno ricevuto il bilancio precedentemente approvato, insieme alla relazione di revisione, siano a conoscenza della situazione oppure nel caso in cui non modifichi il bilancio nelle circostanze in cui invece il revisore ritiene lo stesso debba essere modificato:

- il revisore notifica alla direzione e ai responsabili dell'attività di governance che egli intraprenderà azioni volte ad evitare che si faccia indebito affidamento sulla relazione di revisione emessa;
- se nonostante tale notifica, la direzione o i responsabili delle attività di governance non pongono in essere le misure necessarie, il revisore intraprende azioni appropriate consultando, se del caso, un legale, al fine di evitare che si faccia improprio affidamento sulla relazione di revisione.

Nei casi in cui la direzione, a seguito della valutazione del fatto, decide di **modificare il bilancio** ed il revisore è chiamato ad **emettere una nuova relazione in sostituzione** della relazione di revisione precedentemente emessa, il revisore, in talune circostanze, potrà **limitare** lo svolgimento delle procedure sugli eventi successivi **ai soli aspetti del bilancio oggetto di modifica**. In particolare, ciò sarà possibile quando le leggi, i regolamenti o i principi di redazione del bilancio non vietino alla direzione di limitare la modifica del bilancio ai soli effetti dell'evento o degli eventi successivi che hanno determinato la modifica.

In tali circostanze **la relazione di revisione riporterà due date** (cosiddetto "dual dating"), quella della prima relazione e una nuova successiva all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del progetto di bilancio modificato. **In alternativa** all'uso del dual dating, la nuova relazione emessa includerà un **richiamo d'informativa (➔18.)** o un **paragrafo relativo ad altri aspetti**

(➔ 18.) che comunichi che le procedure del revisore relative agli eventi successivi sono limitate esclusivamente alla modifica del bilancio descritta nella relativa nota del bilancio.

VERIFICA DEI SALDI D'APERTURA E PRIMO ANNO DI INCARICO

13.5.

Aspetti generali

13.5.1.

Il bilancio è un documento che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria del periodo amministrativo e il risultato dell'esercizio. I saldi patrimoniali, finanziari ed economici così come le informazioni presentati in bilancio sono inevitabilmente influenzati dalle consistenze patrimoniali e finanziarie all'inizio dell'esercizio. L'ottenimento di evidenze probative sui saldi di apertura rappresenta pertanto un passaggio fondamentale per poter esprimere un giudizio sul bilancio dell'esercizio corrente.

Nei casi di primo incarico di revisione, il revisore, non avendo svolto la revisione del bilancio dell'esercizio precedente, non dispone di evidenze probative sui saldi di apertura dell'esercizio corrente derivanti dalle procedure di revisione svolte sul bilancio dell'esercizio precedente. In tali casi il principio di revisione ISA Italia 510 indica al revisore le procedure da svolgere. Se il bilancio include informazioni finanziarie comparative, si applicano anche regole e linee guida del principio ISA Italia 710.

Per il **primo incarico di revisione contabile** si intende un incarico in cui:

- il bilancio del periodo amministrativo precedente **non è stato oggetto** di revisione contabile; ovvero
- il bilancio del periodo amministrativo precedente **è stato oggetto** di revisione contabile **da parte di un altro revisore**.

Per **saldi di apertura** si intendono i saldi contabili esistenti all'inizio del periodo amministrativo. I saldi di apertura si basano su quelli di chiusura del periodo amministrativo precedente e riflettono gli effetti di operazioni ed eventi dei periodi amministrativi precedenti nonché i principi contabili adottati nel periodo amministrativo precedente. I saldi di apertura comprendono, altresì aspetti, esistenti all'inizio del periodo amministrativo in esame, che richiedono un'informativa in bilancio, quali le attività e le passività potenziali e gli impegni dell'impresa.

Per **revisore precedente** si intende il soggetto incaricato che ha svolto la revisione contabile del bilancio di un'impresa nel periodo amministrativo precedente e che è stato sostituito da quello attualmente in carica.

Responsabilità del revisore

13.5.2.

Nell'ambito del primo incarico di revisione contabile, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di stabilire se:

- i **saldi di apertura contengono errori** che possono influire significativamente sul bilancio del periodo amministrativo in esame;
- **siano stati utilizzati principi contabili coerenti** fra i saldi di apertura ed il bilancio del periodo amministrativo in esame, oppure, nel caso di cambiamento di principi contabili, tali cambiamenti di principi siano stati contabilizzati, rappresentati e descritti in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Procedure di verifica

13.5.3.

Al fine di comprendere se i saldi di apertura contengono errori significativi, il revisore deve svolgere le seguenti procedure:

- **leggere il bilancio del precedente esercizio compresa**, e, se presente, **la relazione di revisione** emessa dal revisore precedente;
- verificare se i **saldi di chiusura** del periodo amministrativo precedente **siano stati correttamente riportati come saldi di apertura** nel periodo amministrativo in esame e riflettano l'applicazione di appropriati principi contabili;
- nel caso in cui il bilancio del periodo amministrativo precedente sia stato sottoposto a revisione contabile, **riesaminare le carte di lavoro del revisore precedente**;
- valutare se le procedure di revisione svolte nel corso del periodo amministrativo in esame forniscano **elementi probativi** a supporto dei saldi di apertura;
- svolgere **specifiche procedure di revisione** per acquisire elementi probativi sui saldi di apertura;

- nel caso il revisore riscontri sui saldi di apertura errori che potrebbero influire in modo significativo sul bilancio oggetto di revisione, egli deve svolgere le **procedure aggiuntive** appropriate nelle circostanze al fine di determinare l'impatto sul bilancio oggetto di revisione;
- in caso di esistenza di errori sui saldi di apertura con impatto significativo sul bilancio oggetto di revisione, il revisore deve **comunicare tali errori** alla direzione e ai responsabili delle attività di governance in modo che gli stessi vengano appropriatamente corretti.

Nel caso in cui la relazione di revisione emessa dal precedente revisore sia stata espressa con modifica, il revisore deve valutare l'impatto della circostanza che ha dato origine al giudizio con modifica nell'ambito della valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio del periodo amministrativo in esame (➔10.).

Il revisore deve ottenere **elementi probativi sulla coerenza dei principi contabili** utilizzati nel bilancio oggetto di revisione rispetto a quelli usati nei saldi di apertura e, nel caso di cambiamento di principi contabili, se tale circostanza sia stata contabilizzata e descritta in bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Scambio di informazioni con il revisore precedente

Qualora il bilancio dell'esercizio precedente sia stato sottoposto a revisione, in aggiunta a quanto indicato dal principio ISA Italia 510 (lettura della relazione di revisione e riesame delle carte di lavoro predisposte dal revisore precedente), nel contesto nazionale l'art. 9-bis, D.Lgs. n. 39/2010 (che tratta della riservatezza e del segreto professionale), sottolinea che "quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente."

La prassi professionale (si fa riferimento in particolare al Documento di Ricerca Assirevi n. 212) ha sviluppato linee guida per agevolare il processo di comunicazione e gli adempimenti fra il nuovo revisore e il revisore precedente, rispettivamente definiti nella prassi professionale, revisore entrante e revisore uscente, e la società il cui bilancio è sottoposto a revisione. Gli esempi di comunicazioni che si utilizzano nei casi di richiesta di accesso alle carte di lavoro del revisore uscente sono riportati in (➔15.7.2.).

13.5.4. Implicazioni sulla relazione di revisione

Saldi di apertura

Nei casi in cui il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui saldi di apertura, egli deve valutarne l'effetto sull'espressione del proprio giudizio (➔17.1.3.), (➔17.3.) e (➔17.5.) emettendo, a seconda delle circostanze, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Si riporta nel seguito un esempio di sezione "Elementi alla base del giudizio con rilievi per impossibilità di ottenere elementi probativi" relativi all'esistenza delle rimanenze iniziali di magazzino. In particolare **il revisore non ha assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio del periodo amministrativo** in esame e non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati relativamente ai saldi di apertura delle rimanenze di magazzino. Il revisore ha ritenuto i possibili effetti dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, **significativi ma non pervasivi**.

Sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi per impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati - Relazione emessa da società di revisione - Bilancio OIC

Elementi alla base del giudizio con rilievi

Siamo stati nominati revisore legale della società il [xx][yy][aa] e conseguentemente non abbiamo assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino all'inizio dell'esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al [gg][mm][aa-1]. Poiché le rimanenze iniziali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico e dei flussi di cassa, non siamo stati in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto nel Conto economico e ai flussi di cassa netti derivanti da attività operative riportati nel Rendiconto finanziario.

Se dagli elementi probativi ottenuti il revisore riscontra che i saldi di apertura contengono un errore che influisce in modo significativo sul bilancio oggetto di revisione e l'effetto dell'errore non è contabilizzato e presentato in bilancio in conformità ai principi contabili di riferimento, egli deve valutare

l'impatto sul bilancio in termini di pervasività (➔17.1.3., ➔17.2., ➔17.4.) emettendo un giudizio con rilievi o un giudizio negativo.

Coerenza di applicazione dei principi contabili

Se all'esito delle procedure svolte sulla coerenza di applicazione dei principi contabili il revisore conclude che i principi contabili del bilancio oggetto di revisione **non sono applicati coerentemente** rispetto ai saldi di apertura oppure nei casi in cui un cambiamento nei principi contabili applicati non è stato contabilizzato, presentato o descritto nel bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, egli deve valutare l'impatto sul bilancio in termini di **significatività e pervasività** (➔17.1.3., ➔17.2., ➔17.4.) emettendo, a seconda delle circostanze, un giudizio con rilievi o un giudizio negativo.

Modifica al giudizio nella relazione del revisore precedente

Se il revisore precedente ha espresso un giudizio con modifica sul bilancio relativo al periodo amministrativo precedente, il revisore deve valutare se la circostanza che ha determinato il giudizio con modifica **risulti ancora pertinente e significativa** per il bilancio oggetto di revisione ed esprimere un giudizio con modifica sul bilancio del periodo amministrativo in esame (➔17.1.3., ➔18.).